SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA ----

N. 887

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ELLERO, SILIQUINI e ROSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1994

Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario

ONOREVOLI SENATORI. – L'esigenza di risolvere i gravi problemi causati dal triste fenomeno di Tangentopoli è sentita da tutti. Occorre, quindi, rapidamente approvare un opportuno provvedimento legislativo ed appare anche necessario che le Camere esercitino, con la massima urgenza, questa funzione che solo ad esse spetta, onde evitare di essere espropriate da parte di autorità che hanno altri poteri e funzioni.

La delicatezza del problema impone la massima serietà e il massimo equilibrio, in modo da evitare ogni strumentalizzazione demagogica. In questo spirito è stato elaborato il presente disegno di legge. Non si ha la pretesa di offrire «la soluzione» del problema, ma con umiltà politica e scientifica si offre alla discussione di tutte le forze politiche il presente elaborato, nella speranza che possa indicare una traccia seria e costruttiva per una equilibrata decisione.

L'articolo 1 contiene una normativa speciale e relativa solo ai cosiddetti «reati di Tangentopoli» commessi entro il 30 giugno 1992. Un trattamento questo più favorevole, anche se non troppo, determinato dalla considerazione, da un lato, che il mondo imprenditoriale ha la necessità di chiudere un capitolo tormentoso in grado di frenare la necessaria fase di rilancio economico del paese, e, dall'altro, che la situazione giudiziaria non consente di prevedere uno svolgimento di tutti i processi con la conseguenza che gli imputati più fortunati potranno, alla fine, ingiustamente godere dell'istituto della prescrizione. Il tipo di soluzione adottata, pur riconoscendo la discrezionalità valutativa del giudice, si è reso necessario sulla base di due motivazioni. La prima è costituita dalla necessità di costruire un limite di garanzia per il pari trattamento degli imputati; la seconda nasce per ovviare la facile caduta, nell'applicazione dell'istituto in una fase contrattualistica di scambio del tutto contrastante con la nostra civiltà giuridica.

L'interdizione perpetua, poi, dai pubblici uffici appare una giusta ed inevitabile sanzione da parte dello Stato nei confronti di coloro che hanno violato così pesantemente la correttezza del rapporto con lo stesso.

Il risarcimento del danno, limitato alla sua possibilità, è determinato dal principio dell'articolo 3 della Costituzione più volte ribadito dalla Corte Costituzionale.

Gli articoli 2, 3 e 4 sono il frutto della necessità di ampliare, per il futuro, in relazione al massimo edittale, il potere discrezionale del giudice.

L'articolo 5 può apparire una dirompente novità nell'ambito del sistema punitivo penale. Dobbiamo però partire da un realistico presupposto e cioè dal fatto che da un lato la collaborazione del corruttore è un elemento di estrema utilità, e dall'altro che la delazione, istituto di inciviltà giuridica, può solo far penetrare nel sistema un elemento spurio destinato a creare in generale una situazione di danno e di sospetto inconciliabile con le caratteristiche di uno Stato civile e democratico.

Con la soluzione adottata, da un lato il corruttore subisce un rilevante danno patrimoniale, dall'altro, acquisendo la figura di pubblico ufficiale qual è il testimone, assume su di sè una responsabilità eticamente fondata, di ricerca della verità.

In più il corrotto si trova sottoposto senza limiti di tempo, se non quelli della prescrizione, al rischio di essere denunciato essendo questo fatto un deterrente più valido che non quello di un limite temporale ridotto.

L'articolo 6 è determinato, da un lato, dalla necessità di completare il significato dell'articolo 1 e, dall'altro, dal fatto che

sembra equo che il trattamento sia uguale per tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

L'articolo 7 rappresenta la logica conseguenza dell'articolo 6. L'articolo 8 risponde alla necessità di completamento logico di quanto previsto nell'articolo 1; non solo, ma anche ad una necessità di tipo generale come si può evincere dai passati tentativi relativi ai tossicodipendenti.

Per quanto riguarda la procedura di applicazione dell'istituto di affidamento in prova al servizio sociale, innumerevoli casi concreti hanno dimostrato l'urgente esigenza di porre su un piano di uguaglianza coloro che, per i mezzi di cui dispongono, nonchè per la loro cultura, utilizzano compiutamente l'istituto e coloro che, per ignoranza o per carenza di possibilità economica, non sono in grado di utilizzare la norma un questione.

È nostro desiderio che, grazie al contributo di tutti i colleghi senatori,questo lavoro che, come detto inizialmente, offriamo al prudente apprezzamento del Parlamento ed all'intelligente ampliamento da parte di tutti membri del Senato, possa dimostrare, come crediamo, d'essere valido strumento di giustizia.

Riteniamo, infatti, che, comunque, in una vicenda di tale gravità non si possa in alcun modo rinunciare alla capacità punitiva dello Stato.

Pensiamo che il tipo di soluzione proposta, fissando il principio della punizione di tutti i responsabili, esprima lo sforzo massimo che lo Stato può compiere ponendo su di un piano di parità, per il passato, tutti coloro che hanno partecipato alla creazione della situazione emersa giudiziariamente.

Con questo spirito si chiedono, pertanto, severe sanzioni pecuniarie per i corruttori, l'aumento delle pene per tutti i corrotti, un «patteggiamento limitato», anche nel tempo, e «qualificato», così da esaltare la severità e la volontà punitiva dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Applicazione degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale)

- 1. Per i reati contro la Pubblica Amministrazione commessi entro il 30 giugno 1992 possono essere applicati gli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale in questi casi:
- a) nel caso dei reati previsti dagli articoli 318, 319 e 323, comma secondo, da soli o in continuazione con altri reati sia previsti dalle medesime norme sia previsti da altre norme, anche speciali, purchè commessi in connessione con quelli contro la Pubblica Amministrazione, l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. Il pubblico ministero può negare il proprio consenso, e il giudice non concedere l'applicazione, solo nel caso in cui la richiesta dell'applicazione della pena sia fatta dall'imputato in misura inferiore agli anni due e mesi sei. Se vi sono le condizioni previste degli articoli 163 e seguenti del codice penale l'imputato può subordinare la richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale all'applicazione della sospensione condizionale della pena. L'applicazione della pena comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il giudice può subordinare l'applicazione della pena, su richiesta, al risarcimento del danno, salvo che ciò sia impossibile;

b) nel caso di reati previsti dall'articolo 317 del codice penale, anche in continuazione con altri reati sia previsti dalle medesime norme sia previsti da altre norme, anche speciali, purchè commessi in connessione con quelli contro la Pubblica Amministrazione, l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di proce-

dura penale. Il pubblico ministero può negare il proprio consenso ed il giudice non concedere l'applicazione solo nel caso in cui la richiesta dell'applicazione della pena sia fatta dall'imputato in misura inferiore agli anni tre e mesi sei. L'applicazione della pena richiesta comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il giudice può subordinare l'applicazione della pena, su richiesta, al risarcimento del danno, salvo che ciò sia impossibile.

2. Non è punibile per i reati eventualmente commessi in relazione ed a causa dei fatti di cui all'articolo 317 del codice penale chiunque sia parte offesa e abbia agito in tale condizione.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 318 del codice penale)

- 1. L'articolo 318 codice penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 318 (Corruzione per un atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 319 del codice penale)

- 1. L'articolo 319 codice penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro

od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a dieci anni».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 319-ter del codice penale)

1. L'articolo 319-ter codice penale è sostituito dal seguente:

*Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari) – Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da tre a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 321 del codice penale)

1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 321 – (Pene per il corruttore) – Il corruttore è soggetto ad una ammenda amministrativa che va da un terzo al triplo della somma data al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che realizzi uno dei delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 163 del codice penale)

1. Il primo comma dell'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni e sei mesi, ovvero

a pena pecuniaria che sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione».

2. Il terzo comma dell'articolo 163 del codice penale è abrogato.

Art. 7.

(Modifica del comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni e sei mesi di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria».

Art. 8.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:
- «1. Se la pena inflitta non supera i quattro anni il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare».
- 2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio della 1975, n. 354, come modifica-

to dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

*4. Se l'istanza di cui al comma 3 è presentata, prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione o entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione stessa, al pubblico ministero o al pretore, questi – se non osta il limite di pena di cui al comma 1 – sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza».

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.